



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

SERVIZIO PROGETTAZIONE E RETI
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO

ORDINANZA N. 170 / 2020

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N. 166 DEL 17/06/2020 E NUOVA ISTITUZIONE TEMPORANEA DI AREE PEDONALI O A ZONA TRAFFICO LIMITATO, IN ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO AL FINE DI FAVORIRE LE OCCUPAZIONI STRAORDINARIE CONCESSE DAL D.L. 19 MAGGIO 2020 N.34.

IL DIRIGENTE

Richiamata l'ordinanza dirigenziale n. 166/2020 del 17/06/2020 di istituzione temporanea di aree pedonali o a zona traffico limitato, in alcune strade del territorio al fine di favorire le occupazioni straordinarie concesse dal d.l. 19 maggio 2020

Rilevato un'errata citazione di alcune vie nell'elencazione delle strade al punto a) "Aree centro storico "

ORDINA
la revoca dell'ordinanza diigenziale n. 166/2020 del 17/06/2020
e

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, a seguito della quale sono state emanate numerose misure restrittive mediante provvedimenti nazionali e regionali con conseguenti ripercussioni sulle attività economiche cittadine.

Viste le "Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome il 16 maggio 2020, sono stati adottati dei protocolli che prevedono le misure minime per il distanziamento delle persone, al fine di evitare il contagio.

Visto l'allegato 17 al DPCM del 18 maggio 2020 e le relative schede tecniche, ed il DPGR. 22.05.2020, n. 63, al fine di prevenire e ridurre il rischio di contagio epidemiologico in riferimento alle attività di ristorazione, si è prescritto che “ *laddove possibile, si dovrà privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro*”;

Visti gli artt. 181 e 264 del D.L. n. 34 del 19/5/2020 denominato “Decreto Rilancio” ed al fine di agevolare gli esercizi pubblici di somministrazione nell'attuazione dei protocolli di sicurezza previsti dalle norme sopra citate, attraverso l'utilizzo degli spazi pubblici con modalità semplificate ed a titolo gratuito, in data 25-5-2020 è stata emanata l'Ordinanza Sindacale n. 148 con le misure urgenti per regolamentare sul territorio la possibilità di realizzare degli ampliamenti delle superfici per le attività di somministrazione, di cui all'art. 5 della Legge 25/8/1991, n. 287.

Vista l'Ordinanza del Sindaco n. 148 del 25/5/2020, con la quale vengono adottate misure straordinarie e temporanee di occupazione del suolo pubblico per le attività di pubblico esercizio.

Vista la Delibera di Giunta n.128 del 29/5/2020, con la quale l'Amministrazione Comunale per analoghi motivi di sicurezza e salute pubblica ritiene che debba essere consentito la medesima opportunità anche agli esercizi commerciali in genere, e pertanto di consentire a tutte, in via straordinaria e temporanea, la possibilità di ampliare la superficie destinata alla clientela, in modo tale da facilitare il rispetto dei protocolli di sicurezza ed in primis il mantenimento delle misure di distanziamento sociale.

Visto l'art. 107 comma 3/i T.U. 267/00 e s.m.i..

Visto l'art. 25 comma 2 dello Statuto della Città di Rivoli.

Visti gli artt. 5 comma 3, 7 commi 9 e 9 bis, 10 ed 11 del “ Codice Della Strada “ D.Lgs. 30/04/92 N° 285.

Viste le ordinanze n. 75 del 24/02/2005, n. 441 del 25/06/2003 e n. 13 del 12/01/2009

Vista la Delibera della Giunta Comunale n.135 del 11/06/2020 che ritiene necessario consentire fino al 31/10/2020, a titolo transitorio, sperimentale e straordinario, ad integrazione dei provvedimenti sopra richiamati, al fine di:

- migliorare la fruizione degli spazi pubblici in sicurezza,
- agevolare le attività penalizzate da un contesto urbano privo di spazi idonei in riferimento al Regolamento Dehors ed al Codice Strada, con la conseguente necessità di occupare parte della carreggiata o degli stalli di sosta ubicati sul fronte opposto della strada,
- incentivare la mobilità sostenibile (biciclette, monopattini);

ORDINA

di istituire

a titolo transitorio straordinario e sperimentale

le nuove Zone a Traffico Limitato

dal giorno 20/06/2020 al giorno 31/10/2020

da realizzare in :

A) AREE IN CENTRO STORICO

con il seguente orario:

- dalle ore 19:30 alle ore 24:00 dal lunedì al venerdì (giorni feriali)

e

- dalle ore 19:30 dei giorni prefestivi alle ore 24:00 dei giorni festivi

SI ORDINA

il divieto di transito, esclusi i mezzi di polizia, di soccorso, delle auto per le cerimonie autorizzate che accedono agli edifici di culto, dei residenti dei veicoli che sono condotti da persone diversamente abili o adibiti al trasporto delle stesse nelle seguenti vie:

- **PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'**, carreggiate est-ovest-sud (tratto di Via Rombò);
- **VIA ROMBO'**, tratto compreso tra Via M.Gioia e Piazza Martiri della Libertà;
- **VIA F.LLI PIOL**, da Corso Susa (rotatoria esclusa) a Piazza Matteotti (esclusa), compresa l'area di intersezione con Piazza Garibaldi;
- **VIA AL CASTELLO**;

Nonché nelle strade convergenti su Via Flli Piol, di seguito elencate:

- **Via Giolitti** (tratto compreso tra Via Sereno e Via Flli Piol);
- **Via Gili** (intero tratto);
- **Via Nuova Collegiata** (intero tratto) ;
- **Vicolo Fantino**;
- **Via Bonadonna** (intero tratto) ;
- **Vicolo Lucinico**;
- **Via Capra** (tratto compreso tra Piazza Marinai d'Italia e Via F-lli Piol);
- **Via Arnaud** (tratto compreso tra Via Flli Piol e Via Ex internati);
- **Vicolo Pugnante** (già ZTL);
- **Via Alberto da Rivoli**(intero tratto) ;
- **Via Garavella** (intero tratto) ;
- **Viale Partigiani d'Italia** (tratto compreso tra Via Pasubio e Via Flli Piol);
- **Via Felisio** (tratto compreso tra Via Flli Piol e Via ex Internati);
- **Via Saffi** ;
- **Via Bioletto** (già ZTL);
- **Via Marchetti, Via Stella Maris, Via Sabotino, Via Pusterla Via Vittorio Amedeo e Via alla Parrocchia** (vie in cui già esistono limitazioni alla circolazione).

ALTRESÌ

SI ORDINA

in VIA AL CASTELLO E VIA FLLI PIOL

IL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VELOCIPEDI E MEZZI ELETTTRICI,
CHE SARA' CONSENTITO SOLO SE CONDOTTI A MANO;

nonché

in **VIA ROMBO'** nel tratto compreso tra Via M.Gioia e Piazza Martiri della Libertà
il doppio senso di circolazione in regime di senso unico alternato al fine di consentire l'accesso alle aree di sosta e carrai per i residenti e utilizzatori del posteggio in struttura dei **PORTICI**.

Di garantire sempre :

- il transito dei pedoni in sicurezza,
- una carreggiata libera di almeno 3,50 m, per consentire il transito dei mezzi di polizia, di soccorso, delle auto per le cerimonie autorizzate che accedono agli edifici di culto, dei residenti e dei veicoli che sono condotti da persone diversamente abili o adibiti al trasporto delle stesse.

**B) AREE FUORI CENTRO STORICO
SI ORDINA**

il divieto di transito, impedendo il traffico di qualsiasi natura in:

- **VIA PIAVE**, tratto compreso tra Via Piave nc 20 e Via N. Leumann;
con orario dalle ore 19:30 alle ore 24:00 tutti i giorni

- **PIAZZALE CIMITERO**, carreggiata ovest;
con orario limitato all'apertura degli esercizi commerciali

Di rispettare quanto prescritto dal Codice della Strada, dal Regolamento di Esecuzione, dal D.M. 10 Luglio 2002 e dalle norme complementari e smi, per la posa della segnaletica, garantendo il rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

La pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione o mascheratura della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica dovrà avvenire a cura del Servizio a Rete e Progettazione o ditta incaricata; AD ECCEZIONE DELLA SEGNALETICA TEMPORANEA PER LA ZTL DI VIA PIAVE E PIAZZALE CIMITERO, della quale dovranno farsi carico i titolare delle attività commerciali richiedenti l'esposizione.

La tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Locale dell'avvenuta apposizione dei segnali, se previsti, che dovranno essere collocati, per quanto riguarda il divieto di sosta, non meno di 48 ore prima dell'inizio dei lavori (D.L. 30/04/92 n° 285 art. 6 comma 4/f);

La presente ordinanza modifica ed integra ogni altro provvedimento eventualmente in contrasto con lo stesso per il solo periodo sopra richiesto.

AVVERTE

che la presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall' art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

LS/GT/ec

Lì, 17/06/2020

IL DIRIGENTE
DE CRISTOFARO LORENZO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)